



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 28 DEL 12/08/2026

Oggetto	FERRAGOSTO 2026 – MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ACCENSIONE DI FALÒ E FUOCHI SULLE SPIAGGE E LUNGO IL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE – DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI E FALÒ E DIVIETO DI DETENZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO DI LEGNA, CARBONE, CARBONELLA E ALTRO MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 AGOSTO 2026.
---------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE in occasione della festività di Ferragosto, ed in particolare nella notte tra il 14 e il 15 agosto, è consuetudine, in particolare nelle aree balneari e sugli arenili, procedere all'accensione di falò e fuochi, spesso in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e in violazione delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE il fenomeno dell'accensione dei falò sulle spiagge e nelle aree prossime al litorale può determinare rilevanti problematiche sotto il profilo della sicurezza pubblica, della tutela dell'incolumità delle persone, della prevenzione degli incendi, dell'igiene e del decoro urbano e ambientale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE l'accensione di numerosi fuochi in contemporanea, soprattutto nelle ore serali e notturne, in presenza di un elevatissimo numero di persone, può determinare situazioni di concreto pericolo per i bagnanti, per gli avventori e per gli stessi operatori impegnati nei servizi di soccorso e di vigilanza;

RILEVATO CHE i residui derivanti dall'accensione dei fuochi, quali tizzoni ardenti, cenere, carbone e altri materiali combustibili, vengono frequentemente abbandonati sugli arenili, determinando condizioni di pericolo per le persone e per l'ambiente, oltre a rilevanti problemi di igiene e di decoro;

CONSIDERATO CHE l'accensione incontrollata di fuochi può inoltre provocare incendi e arrecare danni alla vegetazione, alle strutture, agli impianti e ai beni pubblici e privati presenti nelle aree prossime al litorale;

VISTO l'art. 3, punto 6, del **D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana**, richiamato nei precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale in materia di prevenzione dei falò sugli arenili;

PRESO ATTO della nota della **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani**, con la quale, in occasione delle festività di San Lorenzo e Ferragosto, è stata richiamata l'attenzione delle Amministrazioni locali sulla necessità di intensificare i servizi di controllo e vigilanza;

RAVVISATA la necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza, incolumità pubblica, igiene e decoro degli arenili e delle aree costiere del territorio comunale;

RITENUTO CHE un efficace strumento di prevenzione del fenomeno sia rappresentato, oltre che dal divieto di accensione dei fuochi, anche dal divieto di **detenzione, deposito e trasporto dei materiali normalmente utilizzati per la loro realizzazione**, così da impedire o rendere concretamente più difficoltosa la predisposizione dei falò;

CONSIDERATO CHE l'esperienza degli anni precedenti ha evidenziato come il trasporto di legna, bancali, carbone, carbonella e altri materiali combustibili verso gli arenili costituisca una condotta preparatoria direttamente funzionale alla successiva accensione dei fuochi;

RITENUTO, PERTANTO, necessario adottare specifiche misure preventive con efficacia temporanea e limitata alle giornate caratterizzate dalla maggiore concentrazione del fenomeno, e precisamente dalle ore **08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026**, in modo da comprendere sia la fase di preparazione sia quella immediatamente successiva alla notte di Ferragosto;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, sicurezza urbana e pubblica incolumità;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, fermi restando i divieti già imposti con D.D.G. del (Dipartimento Regione Sicilia del Territorio e dell'Ambiente) N. 476 del 1 Giugno 2007 e ss.mm.ii, (nonchè con ogni altra norma giuridica vigente in materia) che impediscono diverse attività su tutte le spiagge e strutture balneari dei comuni costieri:

1 – Divieto di detenzione, deposito e trasporto di materiali destinati all'accensione dei fuochi

Dalle ore 08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026 è fatto divieto di detenere, depositare e trasportare, sulle pubbliche vie, sulle spiagge, sugli arenili, sul demanio marittimo e nelle aree immediatamente prospicienti il litorale, **legna, carbone, carbonella, pallet, bancali, fascine e qualsiasi altro materiale combustibile o comunque idoneo all'accensione e alimentazione dei fuochi e dei falò vietati dalla presente ordinanza.**

Il divieto di trasporto si applica con qualsiasi mezzo, compresi autoveicoli, motoveicoli, velocipedi, e altri mezzi di trasporto.

Il precetto di cui al presente punto si estende a tutte le strade che si immettono nelle zone costiere marine e comunque ad un raggio di 300 metri da queste ultime

Il divieto è finalizzato alla prevenzione dell'accensione dei falò e trova applicazione con riferimento ai materiali che, per **natura, quantità, modalità di trasporto, collocazione o altre circostanze concrete**, risultino destinati alla realizzazione o alimentazione dei fuochi vietati.

Sono fatti salvi i materiali legittimamente trasportati o detenuti nell'ambito di attività commerciali, produttive o professionali regolarmente esercitate, purché non destinati alla realizzazione dei fuochi vietati dalla presente ordinanza.

2 – Divieto di accensione di fuochi e falò

Dalle ore 08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026 è fatto assoluto divieto, su tutte le spiagge, sugli arenili, strutture balneari e litorali marini nonché nelle aree immediatamente prospicienti il litorale del Comune di Mazara del Vallo:

1. di accendere, alimentare o mantenere accesi falò e fuochi di qualsiasi natura;
2. di accendere fuochi a terra, bracieri o altre forme di combustione non espressamente consentite dalla normativa vigente;
3. di realizzare qualsiasi forma di combustione mediante legna, carbone, carbonella, pallet, bancali o altro materiale combustibile;
4. di lasciare incustoditi o abbandonare residui incandescenti, tizzoni, braci, cenere o altri materiali derivanti dalla combustione.

Il divieto riguarda tutte le spiagge, arenili, strutture balneari e litorali marini nonché le aree immediatamente prospicienti il litorale del Comune di Mazara del Vallo, compresi pertanto il **Lungomare Fata Morgana, il Lungomare Giuseppe Mazzini, il Lungomare Hopps, il Lungomare San Vito e l'intero tratto costiero e litoraneo ricadente nel territorio comunale**, nonché le relative spiagge libere e le aree comunque accessibili al pubblico.

3 – Prodotti pirotecnici e fuochi artificiali

Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di **produzione, detenzione, trasporto, vendita e utilizzo di prodotti pirotecnici e fuochi artificiali**.

È fatto divieto di utilizzare prodotti pirotecnici in violazione delle disposizioni di legge, delle eventuali autorizzazioni prescritte e delle specifiche prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.

Restano altresì ferme le competenze delle Autorità di pubblica sicurezza e degli altri organi competenti in materia di autorizzazione e controllo degli spettacoli pirotecnici.

4 - In occasione della festività del 15 agosto 2026, l'attività di intrattenimento e diffusione musicale legittimamente esercitata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dagli altri pubblici esercizi, nonché dagli stabilimenti balneari, **in possesso delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto della normativa vigente**, è consentita sino alle ore **04:00 del 15 agosto 2026**.

A decorrere dalle ore **02:00**, i titolari e gestori delle attività sono tenuti ad assicurare una **progressiva e graduale riduzione del livello sonoro**, in modo da garantire il rispetto dei limiti acustici applicabili e da evitare situazioni di disturbo della quiete pubblica.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di **inquinamento acustico, impatto acustico, emissioni sonore, autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento e ogni altra prescrizione eventualmente impartita dalle competenti Autorità.**

La presente disposizione non costituisce autorizzazione allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento in assenza dei titoli, delle autorizzazioni o degli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia e agli organi di vigilanza competenti è demandato il compito di assicurare il rispetto della presente ordinanza

Rimozione dei materiali e interventi di sicurezza

In caso di rinvenimento di materiali destinati alla realizzazione dei fuochi vietati, gli organi accertatori procederanno secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche ai fini della loro **rimozione, messa in sicurezza, sequestro o acquisizione**, ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora dall'accertamento emergano fatti suscettibili di rilevanza penale o comunque di competenza di altra Autorità, gli organi operanti procederanno ai conseguenti adempimenti di legge.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a specifica sanzione prevista da disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza amministrativa previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, come integrate dalle sanzioni accessorie previste dalla presente ordinanza. **Altresì, potrà essere prevista la confisca delle attrezzature utilizzate dai trasgressori, con le modalità previste dall'articolo 20 della l. 689/81.**

Per le violazioni per le quali sia prevista la possibilità di pagamento in misura ridotta, lo stesso potrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dalla **Legge 24 novembre 1981, n. 689**, con particolare riferimento all'art. 16.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 08:00 del 14 agosto 2026 alle ore 08:00 del 16 agosto 2026.**

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale, regionale e comunale vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, tutela ambientale, demanio marittimo, igiene e pubblica incolumità.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a:

- **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;**
- **Questura di Trapani;**
- **Commissariato di Polizia di Stato di Mazara del Vallo;**
- **Comando Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo;**
- **Stazione Carabinieri di Mazara del Vallo;**
- **Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo;**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani / Distaccamento competente;**
- **Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Mazara del Vallo;**
- **Demanio Marittimo competente;**

- **Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo.**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'**Albo Pretorio on-line** e sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo e sarà diffusa attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Ente e gli organi di informazione, al fine di garantirne la massima conoscibilità da parte della cittadinanza.

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Palermo**, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana**, entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Menfi

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco

QUINCI SALVATORE / Namirial S.p.A./02046570426

(sottoscritto con firma digitale)